

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 3 ottobre 2023

Plenaria

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale ordinario di Catania, in relazione ad un procedimento penale riguardante l'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE comunica che in data 18 settembre 2023 la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal tribunale di Catania – IV sezione penale, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 con cui il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese dall'onorevole Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*quater*, n. 4 della XVIII legislatura).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 175 del 21 giugno 2023, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio 2023.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 14 settembre 2023.

La questione è stata deferita ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, affinché la Giunta possa esprimere un parere sull'opportunità di costituzione in giudizio del Senato innanzi alla Corte

costituzionale nel predetto procedimento di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Appare utile riassumere, in estrema sintesi, la vicenda oggetto dell'atto di deferimento.

Il conflitto *de quo* è stato promosso dal tribunale di Catania nell'ambito di un processo penale a carico dell'*ex* senatore Giarrusso, citato a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata dall'impiego di mezzo di pubblicità (articolo 595, commi primo e terzo del codice penale), in danno della signora Debora Borgese.

I fatti all'origine del procedimento riguardano alcuni *post* pubblicati dal senatore Giarrusso su *Facebook*, ritenuti offensivi per la reputazione della querelante. In particolare, un primo *post* del 30 ottobre 2017 conteneva le seguenti espressioni: « *Pensate che una nota lingua velenosa catanese malgrado il cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono sia la discendente di Madame De Pompadour* »; « *Una finta seguace di Robespierre e vera stipendiata da Fratelli d'Italia. Al solo nominarla accadono disgrazie* »; nella medesima occasione, replicando a un commento in difesa della signora Borgese egli scriveva: « *Attento alla sfiga* ». Con un secondo *post*, il 21 gennaio 2018, il senatore pubblicava una vignetta raffigurante la querelante con la didascalia « *Nel frattempo Madame Pompadour continua a sbavare bile* » e, riferendosi ad una foto che la ritraeva insieme ad un terzo, commentava: « *Pessima compagnia* ».

La Giunta, in data 29 luglio 2021, ha concluso, a maggioranza, nel senso della sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la Giunta ha posto a base delle proprie conclusioni la presenza di alcuni atti di sindacato ispettivo con cui il senatore Giarrusso – nel corso della XVII legislatura – aveva trattato la questione delle candidature dei cosiddetti « *impresentabili* »; ha inoltre richiamato la sua attività quale componente della Commissione Antimafia, citando in particolare un suo intervento nella predetta Commissione sempre inerente alla citata questione dell'elezione dei cosiddetti « *impresentabili* ».

La proposta della Giunta è stata approvata dall'Assemblea del Senato in data 16 febbraio 2022.

Il tribunale di Catania ritiene che, nel caso di specie, le frasi per le quali è in corso il procedimento a carico dell'onorevole Giarrusso da un lato non presentino contenuto conforme a quello degli atti a cui si fa riferimento nella relazione della Giunta e, dall'altro, che non rappresentino un contributo del parlamentare alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma rientrino nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurato a tutti i cittadini dall'articolo 21 della Costituzione, il quale non impedisce l'esame da parte del giudice ordinario al fine di verificare se esse trascendano dal diritto di critica.

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 175 del 2023, ha ritenuto ammissibile il conflitto.

Tanto premesso, coerentemente con la prassi riscontrabile rispetto ai conflitti di attribuzione, prospetta l'opportunità che la Giunta esprima parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica nel conflitto di attribuzione in esame.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Emilia-Romagna

Nel rinviare alla relazione depositata, la relatrice per la regione Emilia-Romagna, senatrice LOPREIATO (*M5S*), rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli generali preliminari effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta, non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Emilia-Romagna non sono pervenuti ricorsi né si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

Viste le sostituzioni intervenute fino ad oggi e la relazione sul riepilogo nazionale ai fini dell'individuazione delle liste ammesse al riparto, si propone pertanto la convalida dei seguenti senatori: Alberto Balboni, Michele Barcaiuolo, Lucia Borgonzoni, Pier Ferdinando Casini, Marco Croatti, Graziano Delrio, Marta Farolfi, Silvia Fregolent, Marco Lisei, Daniele Manca, Elena Murelli, Vincenza Rando, Domenica Spinelli e Sandra Zampa.

La Giunta approva all'unanimità dei presenti.

Regione Trentino-Alto Adige

(Esame e rinvio)

Il senatore BALBONI (*FdI*), relatore per la regione Trentino-Alto Adige, nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli effettuati dalla Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione dei seggi rispetto ai dati di proclamazione.

Per la regione Trentino-Alto Adige non si rilevano cause di ineleggibilità a carico dei senatori proclamati.

La candidata Conzatti – nel collegio uninominale 2 risultata seconda in graduatoria dopo l'eletta senatrice Michaela Biancofiore – ha presentato un ricorso che lamenta la sussistenza di difformità tra i dati elettorali comunicati dai singoli seggi e quelli pubblicati sul portale del

Ministero dell'interno, nonché la constatazione di irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali, in particolare nella compilazione dei verbali dei seggi. Adduce infatti irregolarità afferenti all'errata consistenza delle schede scrutinate e ai dati concernenti le schede contestate e nulle e chiede il riconteggio delle schede elettorali di tutti i seggi o almeno il riconteggio delle schede nulle, bianche, contestate e di quelle autentiche e non utilizzate, di tutti seggi. In particolare, il ricorso si sofferma sulla circostanza che il numero totale delle schede scrutinate, che non corrisponderebbe alla differenza fra le schede autentiche e le schede autentiche non utilizzate. Inoltre non risulterebbero corretti i dati relativi ai voti contestati né quelli relativi alle schede nulle.

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri è stata individuata la controinteressata, sen. Biancofiore, che ha presentato memoria.

Le prospettazioni sostenute nel ricorso – ad avviso del relatore – non sono meritevoli di accoglimento: lo scarto di voti conseguiti tra la senatrice controinteressata e la ricorrente, pur in apparenza non di vaste proporzioni (comunque superiore rispetto allo scarto di 100 voti che è stato oggetto di valutazione di questa Giunta in passato), deve essere necessariamente misurato con altri indici e riferimenti che, per quanto concerne il collegio uninominale n. 2 del Trentino-Alto Adige, non sono tali da essere ritenuti significativamente anomali o patologici.

Del resto, nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, è richiesto che i vizi siano dedotti non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative e inoltre che i motivi contenuti nel ricorso elettorale non possono risolversi in mere supposizioni o illazioni, gravando sul ricorrente l'onere della prova, che può anche fondarsi su elementi indiziari, purché dotati di attendibilità sufficiente.

Tale indispensabile parametro di attendibilità sufficiente non appare riscontrabile in ordine ai motivi per lo più generici prospettati nel ricorso, relativi in particolare alla mancata corrispondenza nei verbali di sezione tra il totale delle schede scrutinate e la differenza tra le schede autentiche e quelle autentiche non utilizzate ed a ulteriori irregolarità di compilazione degli stessi verbali per quanto riguarda il numero delle schede nulle.

Anche in questi casi, oltre all'assenza di una piena e convincente dimostrazione da parte della ricorrente che le contestazioni rappresentate abbiano inciso in modo talmente pervasivo sugli esiti della consultazione da minare la conformità con la reale volontà del corpo elettorale, come affermato in sede giurisprudenziale, l'autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti nella lista di una sezione non costituisce di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali; in materia di operazioni elettorali sono rilevanti solo le irregolarità sostanziali, idonee ad influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, non an-

che le mere irregolarità, ivi compresi gli errori di verbalizzazione o di calcolo.

Come osservato in giurisprudenza, la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale. Pertanto, le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale.

La non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate utilizzate, se pur possa in astratto avere una portata potenzialmente lesiva, non appare da sola idonea, nel caso concreto, a far ritenere violata o alterata la regola fondamentale nella materia elettorale, che è data dal rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione di significato della consultazione elettorale, anche alla luce dell'assenza di comprovati ed evidenti indici sintomatici di anomalie nei verbali a danno della posizione della ricorrente.

Le anomalie e le discrasie segnalate costituiscono irregolarità formali che, peraltro, attraverso una verifica delle varie parti ed elementi del verbale possono trovare una spiegazione ed una risoluzione, in assenza di ulteriori aspetti patologici.

Per le ragioni esposte, pertanto, si propone di respingere il ricorso e di convalidare l'elezione dei seguenti senatori: Michaela Biancofiore, Meinhard Durnwalder, Pietro Patton, Luigi Spagnolli, Elena Testor e Julia Unterberger.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame, a causa di concomitanti impegni parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.